



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Parere n.122 /2015

Composta dai seguenti magistrati:

Collegio:

Presidente	Ciro Valentino
Consigliere	Silvano Di Salvo
Consigliere	Tommaso Viciglione
Primo Referendario	Rossella Bocci
Primo Referendario	Innocenza Zaffina
Referendario	Francesco Sucameli
Referendario	Raffaella Miranda
Referendario	Carla Serbassi

ha adottato la seguente deliberazione nelle camere di consiglio del 25 marzo 2015 e del 13 aprile 2015

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n. 7469 in data 22 giugno 2009;

Vista la deliberazione n. 9 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n. 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la deliberazione della Sezione Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 54 del 17 novembre 2010;

Visto il decreto presidenziale n. 4 del 23 maggio 2013 in ordine alle modalità di attribuzione delle richieste di parere ai magistrati istruttori;

Vista la nota del 19.03.2015, a firma del Sindaco del Comune di Palma Campania, acquisita al protocollo n.1796 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 20 marzo 2015, con la quale viene inoltrata a questa Sezione una richiesta di parere;

Vista la nota del 20 marzo 2015, con la quale è stata assegnata, d'ordine del Presidente, la richiesta di parere al relatore;

Vista l'ordinanza presidenziale n.26/2015, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, d.ssa Rossella Bocci

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco di Palma Campania ha rappresentato che: *" L'art. 1, comma 76 della legge 30 dicembre 2004 (legge finanziaria anno 2005) sancisce che "il debito derivante da mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad una amministrazione diversa".*

Per tali casi il legislatore ha quindi stabilito che l'ente beneficiario deve iscrivere il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale (Titolo IV) e non nelle entrate da accensione di prestiti (Titolo V), parallelamente all'allocazione al Titolo II della relativa spesa con vincolo di destinazione.

Orbene nel caso in cui il ricavato del mutuo sia già stato iscritto al Titolo V del bilancio è possibile procedere alla sistemazione contabile nei termini anzidetti sanciti dal legislatore?"

"

DIRITTO

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA. In rito, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"... di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali ..."*. In proposito, si richiama l'orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, dal quale non vi è motivo per discostarsi, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione Campania approvato con la legge regionale

n 6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione. Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata – come nel caso di specie - dal Sindaco, quale organo di vertice dell'Amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell'ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA. Quanto alla necessaria disamina dei requisiti oggettivi di ammissibilità, va richiamato l'indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, secondo cui la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che *"la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale"*, in quanto *"ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006).

L'esercizio della funzione consultiva va, pertanto, interpretato alla stregua dei principi sopra enunciati e coerentemente con quanto ribadito, di recente, dalla Sezione delle autonomie, secondo cui *"l'ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali"* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). In particolare, la funzione di cui al cit. art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non può tradursi nella valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e concreta già perfezionatasi o in itinere, né attenere a questioni anche potenzialmente oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Va, altresì, evitata l'interferenza con le altre funzioni di controllo intestate a questa Sezione regionale di controllo. Alla luce dei sopra richiamati principi, ritiene il Collegio che il quesito in esame è ammissibile sotto il profilo oggettivo, nei limiti in cui riguarda in generale l'applicazione dei principi contabili in materia di accertamento delle entrate, attinenti alla materia della contabilità pubblica e, con riguardo al quesito posto, ritiene di potersi pronunciare solo sull'istituto di carattere generale

oggetto della richiesta, senza ingerirsi nelle autonome scelte gestionali dell'Ente da adottarsi nel caso concreto.

MERITO

In relazione a quanto richiesto occorre preliminarmente precisare che nel caso di specie la decisione da parte dell'Amministrazione sulle modalità interpretative delle norme di contabilità è frutto di valutazioni proprie dell'Ente medesimo, rientranti nelle prerogative dei competenti organi decisionali, pur nel rispetto delle previsioni legali e nell'osservanza delle regole di sana gestione finanziaria e contabile. Cionondimeno il Comune richiedente potrà tenere conto, nelle determinazioni di propria competenza, dei principi generali enunciati in sede interpretativa nel presente parere.

Il parere in esame attiene alla possibilità per l'Ente di mutare allocazione nel bilancio del ricavato di un mutuo, già iscritto al Titolo V delle Entrate (accensione di prestiti), nel diverso titolo IV delle Entrate (trasferimenti in conto capitale), con contestuale allocazione al Titolo II della relativa spesa con vincolo di destinazione, ciò nella particolare fattispecie di debiti assunti da un ente locale con ammortamento posto a carico di ente diverso dal beneficiario a norma dell'art. 1, comma 76 della legge 30 dicembre 2004 (legge finanziaria anno 2005).

La legge finanziaria per il 2005 (art.1 comma 76 della legge n. 311/2004) ha chiarito che per le ipotesi contemplate le procedure contabili da seguire in relazione all'iscrizione in bilancio del mutuo prevedono che il prestito sia imputato al bilancio dell'amministrazione pubblica che si fa carico del pagamento delle rate di ammortamento anche se il ricavato del prestito è destinato ad diversa amministrazione pubblica.

Si riporta il testo di legge (art. 1 commi 75 e 76 della legge finanziaria per il 2005 n. 311/2004): *"75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. 76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui e' iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorche' il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne da' notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo*

tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione".

In relazione alla suddetta possibilità si riporta quanto dispone la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 dell'08.03.2007:" 4.4. *Mutui con oneri a totale carico dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni. Si evidenzia che in base all'articolo 1 comma 76 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), per mutui con oneri ad intero carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ove le rate di ammortamento sono corrisposte da tali amministrazioni direttamente agli istituti finanziatori gli enti locali iscrivono il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale (Titolo IV, rilevante ai fini del saldo finanziario valido per il patto di stabilità interno".*

Su tale tema questa Sezione si è già espressa con il parere n. 3/2008:"*...in ossequio al principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma, il legislatore ha, quindi, disposto che, in presenza di determinate condizioni, l'ente locale dovrà iscrivere il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale (Titolo IV) anziché nelle entrate per accensione dei prestiti (Titolo V), con contestuale allocazione al Titolo II dello stato di previsione della spesa del corrispondente importo soggetto a vincolo di destinazione. Parallelamente l'Amministrazione regionale dovrà contabilizzare l'operazione nel proprio bilancio tra le accensione dei prestiti ed iscrivere nella spesa il corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale.*

Presupposto essenziale per la corretta applicazione della disposizione in argomento è che gli oneri di ammortamento (quota capitale) del mutuo contratto dall'Ente locale risultino integralmente a carico della regione, poiché, diversamente l'ente mutuatario risulterebbe comunque obbligato nei confronti dell'istituto mutuante e dovrebbe registrare nel passivo dello stato patrimoniale il corrispondente debito di finanziamento.

In tal senso, non sembra che l'eventuale assunzione da parte dell'Ente Locale, dell'onere finanziario per interessi abbia alcuna rilevanza ai fini della corretta imputazione in bilancio, poiché la relativa spesa graverebbe per la parte corrente senza incidere sull'effettiva entità del debito assunto.

Ulteriore condizione applicativa è che l'Amministrazione regionale tenuta al pagamento delle rate di ammortamento provveda alla relativa erogazione direttamente nei confronti dell'Istituto finanziatore, dovendo registrare detta operazione nell'ambito della spesa per rimborso prestiti (Titolo III) previa formale assunzione a proprio carico del relativo onere finanziario" (in senso conforme cfr. anche Sezione controllo Lazio, parere n. 60/2008; Sezione controllo Campania, deliberazione n. 51/2007 e 3/2007; Sezioni riunite controllo Sicilia, parere n. 6/2008; Sezione controllo Lombardia, parere n. 1047/2009 e più recentemente vedi Sezione Piemonte, parere n. 161/2013).

L'ipotesi considerata ricorre in presenza di un mutuo con ammortamento del debito a capo di ente diverso da quello beneficiario del finanziamento per effetto di previsioni di leggi o

di accordi specifici tra amministrazioni pubbliche. In tal caso l'ammontare del prestito dovrà essere imputato al bilancio dell'amministrazione pubblica che si farà carico del pagamento del totale delle rate di ammortamento, con iscrizione tra le accensioni prestiti e ai relativi limiti (art. 204 del Tuel), anche se il ricavato del prestito è a favore di amministrazione pubblica diversa che lo iscriverà come entrata da trasferimento in conto capitale (Titolo IV). "Presupposto per la corretta applicazione del comma 76 è che l'assunzione dell'obbligo di restituzione del prestito da parte di altro ente, nella quale si sostanzia la contribuzione agli investimenti dell'ente beneficiario, sia idonea a tenerne esente quest'ultimo nei confronti dell'istituto finanziatore". Ciò vuol dire che possono essere allocate al titolo IV dell'entrata (trasferimenti in conto capitale) solo le operazioni a totale carico dello Stato, regione o altra pubblica amministrazione e solo se le rate di ammortamento siano corrisposte da tali amministrazioni direttamente agli istituti finanziatori. La ratio di tale disposizione è da attribuire alla finalità di evitare duplicazioni delle poste debitorie relativamente ad una medesima operazione di finanziamento risultante a carico di più enti pubblici in relazione al conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Peraltro si rappresenta che con successivo parere n. **87/2010** questa Sezione osservava in senso contrario: "Al riguardo, occorre ribadire che il richiamato art. 27 della legge regionale n. 1/2008, nel modificare gli artt. 64 e 68 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania"), ha mutato il preesistente quadro normativo nel senso di escludere che il contributo regionale possa essere erogato direttamente agli istituti di credito mutuanti, con ciò precludendo la possibilità di integrare la fattispecie prevista dal citato comma 76, della legge n. 311/2004 e, dunque, la possibilità (per i beneficiari del finanziamento regionale) di iscrivere il ricavato del mutuo tra le entrate per "trasferimenti in conto capitale" (Titolo IV - cat. 3) anziché tra le entrate da "accensione di prestiti" (Titolo V - cat. 3).

La Sezione con il suddetto parere ha ritenuto, infatti, che, laddove "l'Ente contraente risulti, comunque, obbligato nei confronti dell'Istituto mutuante al pagamento degli oneri di ammortamento, il debito derivante dal mutuo non può non gravare sul medesimo, dovendosi considerare la partecipazione dell'Amministrazione regionale al finanziamento quale mero rimborso delle somme dovute".

Ed invero, "l'eventuale assunzione dell'onere finanziario del debito da parte della Regione, attuata mediante l'erogazione indiretta e/o parziale di contributi pluriennali in conto rata, non modifica la sottostante obbligazione con l'Istituto mutuante qualora dal rapporto di contribuzione non discenda uno specifico diritto di adempimento in capo al terzo creditore. Ove, infatti, l'Ente locale rimanga il principale soggetto obbligato nei confronti del creditore, l'onere del debito viene assunto dalla Regione in senso puramente economico, attraverso l'anticipazione dei mezzi occorrenti ovvero il rimborso delle somme dovute per l'ammortamento del mutuo".

Pertanto, la disciplina contabile attualmente applicabile per tali operazioni finanziarie è rinvenibile direttamente nel disposto dell'art. 165, comma 3, del TUEL, a mente del quale le entrate provenienti dal mutuo contratto dall'Ente locale con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. **vanno allocate nel Titolo V**, alla voce entrate derivanti da "assunzione di mutui e prestiti", e non già al Titolo IV, poiché, **per l'Ente beneficiario, le somme di cui trattasi non possono essere qualificate come entrate derivanti da "trasferimenti di capitale", in virtù del rilievo che l'Ente locale non si pone nella veste di mero percettore delle somme concesse a mutuo, ma assume in proprio l'obbligo della restituzione del tantundem.**

Diversamente, si farebbe dipendere l'imputazione contabile dell'operazione di indebitamento dal mero impatto economico (di segno opposto a quello patrimoniale) che la stessa produce in capo ai soggetti del rapporto di contribuzione (nella specie, la Regione Campania, che ne sopporta il costo, e l'Ente locale, che beneficia dell'investimento), e ciò a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà dell'Istituto mutuante (essenziale ai fini della nascita di un rapporto obbligatorio opponibile al creditore sin dalla fase genetica dell'indebitamento).

Né può sottacersi il fatto che la nozione di indebitamento si collega naturalmente ad operazioni suscettibili di creare risorse aggiuntive a copertura di una maggiore capacità di spesa, che nel caso di specie gli Enti locali mettono a frutto per realizzare investimenti che concorreranno al loro arricchimento patrimoniale.

Con riferimento alla disciplina relativa alle forme di intervento finanziario regionale, originariamente dettata dall'art. 3 della legge regionale n. 51 del 31 ottobre 1978, si evidenzia che la stessa ha subito, col tempo, significative modifiche ad opera, dapprima, della richiamata legge regionale n. 3/2007, la quale, tra l'altro, aveva introdotto all'art. 64 l'inciso: "La quota in conto capitale costituisce la spesa massima utilizzabile dall'ente per la copertura del mutuo", poi soppresso dall'art. 27, lett. dd), della legge finanziaria regionale n. 1/2008 (secondo il quale i finanziamenti regionali sono ora concessi unicamente sotto forma di "contributi pluriennali per l'ammortamento di mutui").

L'accennata evoluzione normativa è sintomatica della recente volontà del legislatore regionale di tornare al regime contributivo tradizionale, in cui, non essendo dato distinguere tra contributi pluriennali in conto capitale e in conto interesse, viene meno anche la possibilità di riconoscere autonoma rilevanza giuridica alla ipotesi di capitalizzazione del contributo annuo concesso dalla Regione finalizzata alla copertura integrale dei costi di ammortamento con la rata regionale.

Al riguardo, è importante sottolineare che, in detta ipotesi, non è consentito omettere la iscrizione dell'importo del mutuo tra i debiti di finanziamento del conto patrimoniale dell'Ente locale, così come è necessario iscriverne il ricavato tra le "entrate da accensione di prestiti"

(Titolo V – catg. 3), con contestuale allocazione al Titolo II dello stato di previsione della spesa del corrispondente importo soggetto a vincolo di destinazione agli investimenti.

Laddove, tuttavia, l'Ente locale volesse contrarre il prestito in misura tale da ottenere una rata di ammortamento corrispondente all'importo del contributo regionale annuo assegnato, sarà tenuto a rimodulare il progetto di investimento autorizzato (con relativo quadro economico) e a sottoporlo a nuova verifica regionale di conformità agli standard richiesti per il finanziamento".

Ne consegue che nel caso di mutuo assistito da contributi regionali pluriennali, essendo l'ente locale l'unico intestatario e l'unico responsabile dei pagamenti per rimborso nei confronti dell'Istituto mutuante, il quale (pur in presenza di un contributo regionale a parziale copertura delle rate di ammortamento) è estraneo ai rapporti tra Ente contributore e Ente beneficiario (che assume il peso economico del debito), l'Ente locale contraente risulta obbligato al pagamento degli oneri di ammortamento nei confronti dell'Istituto mutuante e il debito derivante da mutuo non può non gravare sull'ente locale stesso, dovendosi considerare la partecipazione dell'Amministrazione contributrice al finanziamento quale mero rimborso parziale delle somme dovute.

Pertanto l'ente locale che intenda accendere un mutuo assistito da contributi di altri enti pubblici dovrà iscrivere il ricavato tra "entrate per accensione prestiti" con contestuale allocazione al titolo II dello stato di previsione della spesa del corrispondente importo soggetto a vincolo di destinazione agli investimenti, iscriverà gli oneri di ammortamento per interessi al titolo I della spesa ed al titolo III la corrispondente quota capitale e la quota annuale del contributo regionale per l'ammortamento del mutuo dovrà invece essere allocata al titolo II dell'entrata (contributi e trasferimenti).

Le osservazioni esposte inducono pertanto questa Sezione a ritenere che la norma di cui al comma 76 dell'art. 1 della legge 311/04 non sia applicabile al di là dei limiti e dei confini tracciati dallo stesso legislatore, anche in ragione della natura derogatoria della disposizione rispetto alle regole generali, ed alla fondamentale esigenza di omogeneità e chiarezza delle regole che presiedono alla redazione dei documenti di contabilità pubblica.

Ne consegue che una variazione in bilancio da parte dell'Ente, da assumere nel rigoroso rispetto dei principi contabili della veridicità ed attendibilità e dei presupposti e della disciplina di cui all'art. 175 Tuel (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione), laddove il prestito contratto preveda una rata di ammortamento corrispondente all'importo del contributo regionale annuo assegnato, potrà essere assunta previa rimodulazione del progetto di investimento autorizzato (con relativo quadro economico) e nuova verifica regionale (o di altro

ente pubblico che abbia assunto il relativo onere di sostenere l'ammortamento del prestito) di conformità agli standard richiesti per il finanziamento.

Ciò al fine di assicurare una corretta rappresentazione contabile della situazione debitoria dell'Ente, di evitare di dilatare la capacità di indebitamento dell'Ente locale (art. 204 del Tuel) e di contenere la crescita della spesa corrente, tenendo altresì presente che le finalità sottostanti l'introduzione della predetta disciplina, come richiamate dal comma 75, attengono al consolidamento dei conti pubblici che assumono rilevanza per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al Patto di stabilità e crescita e si risolvono nell'esigenza di neutralizzare eventuali effetti di cumulo delle passività risultanti a carico di più enti pubblici (laddove gli stessi partecipino alla medesima operazione di finanziamento). (cfr. Sezione controllo Campania , del. N. 51/2007).

P.Q.M.

Nei termini suindicati è il parere della Sezione.

Dispone che copia della presente deliberazione venga trasmessa, a cura del Servizio di supporto, all'Amministrazione richiedente.

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 13 aprile 2015.

Il Magistrato Estensore

f.to Rossella Bocci

Il Presidente

f.to Ciro Valentino

Depositato in Segreteria in data 13 aprile 2015.

Il Direttore del servizio di supporto

f.to dott. Mauro Grimaldi